Allegato « D » n. 44422 Rep./n. 22021 Fasc.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Metro Holding Torino S.r.l." o brevemente "MHT S.r.l.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, partecipata totalmente dalla Città Metropolitana di Torino.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3 - Oggetto

La Società è strumento organizzativo della Città Metropolitana di Torino mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'amministrazione, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui la Città Metropolitana di Torino è portatrice.

La Società ha per oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie conferite dalla Città Metropolitana di Torino, nonché l'acquisizione, gestione e vendita di partecipazioni societarie consentite ai sensi del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la Società ha lo scopo di:

a) assicurare compattezza, continuità e coordinamento sinergico nella

gestione delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Torino, per il perseguimento delle finalità strategiche del socio;

- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) operare per la conservazione del valore delle partecipazioni nel rispetto degli indirizzi del socio unico;
- d) perseguire gli obiettivi espressi dal socio unico sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi della Città Metropolitana di Torino.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, utili e opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

Nell'esercizio della propria attività, la Società – avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da svolgere – deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società nell'anno fiscale di riferimento è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Città Metropolitana di Torino; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Articolo 5- Domiciliazione

Il domicilio del socio unico, dei componenti dell'organo amministrativo, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero), è interamente posseduto dalla Città Metropolitana di Torino ed è incedibile.

Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di nuova emissione potranno essere sottoscritte solo ed esclusivamente dalla Città Metropolitana di Torino.

Possono essere conferiti nella Società, anche in sede di aumento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, osservate le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis comma 2 del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 7 - Controllo analogo

La Città Metropolitana di Torino, quale socio unico, esercita sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

Detto controllo analogo viene esercitato anche nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della

Società.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire al socio unico tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornisce ogni informazione richiesta da parte degli organi e degli uffici della Città Metropolitana di Torino e invia ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.

Nei rapporti con il socio unico e con gli uffici della Città Metropolitana di Torino preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e indirizzo, la Società ispira la propria azione al principio di massima trasparenza, fermo restando in capo a ciascuna parte l'obbligo di riservatezza e di diligenza professionale nei rapporti esterni.

Articolo 8 - Decisioni del socio unico

Le decisioni del socio unico sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza del socio unico:

- l'approvazione del budget annuale, l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso annuale;
- le modificazioni del presente statuto, ivi compresi gli aumenti del capitale

e ogni altra operazione sul capitale sociale;

- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti;
- 7) l'indicazione degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti da nominarsi nelle società controllate, collegate o partecipate, direttamente o indirettamente, sulla scorta delle procedure e dei regolamenti vigenti;
- la definizione, l'approvazione e le eventuali modifiche di piani industriali
 e finanziari e di piani in ogni caso strategici per l'esercizio delle attività che
 costituiscono l'oggetto sociale;
- l'assunzione o l'incremento di partecipazioni in altri soggetti giuridici e la dismissione di partecipazioni possedute;
- 10) la definizione della posizione che la Società è tenuta a seguire in seno alle assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:
- a) approvazione del budget previsionale e del bilancio di esercizio;
- compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- autorizzazione per l'acquisizione, incremento o per la cessione di partecipazioni in società ed enti, vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda, fusioni, scissioni;
- autorizzazione delle operazioni di investimento o di finanziamento attivo e passivo aventi natura straordinaria;

Il socio unico inoltre decide sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione e su quant'altro al medesimo socio

unico è riservato dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o su richiesta del socio unico, anche fuori della sede sociale purché nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio unico può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

La presidenza dell'assemblea non dà diritto a compensi o indennità.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario in caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società purché:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri
 collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
 anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei
 propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento
 dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della verbalizzazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati medianti gli indicati mezzi di comunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, oltre che per l'approvazione del budget annuale secondo quanto previsto dal presente Statuto, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 10 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 11 - Assemblea totalitaria

Anche in assenza di convocazione secondo le formalità indicate negli articoli precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, fatta salva la facoltà dell'assemblea di adottare un consiglio di amministrazione composto da tre membri, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

In caso di consiglio di amministrazione, è esclusa la carica di vicepresidente.

Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalla

normativa in materia.

Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile, nonché coloro rispetto ai quali ricorrono cause di inconferibilità e incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. L'organo di amministrazione scade alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, alla sostituzione provvede senza indugio il socio unico. Gli amministratori nominati in sostituzione restano in carica per la restante parte del mandato consiliare.

Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente e in particolare della disciplina in materia di società in house, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dell'amministratore e quella per l'accettazione della carica da parte dell'amministratore di nuova nomina, l'amministratore cessato continua a esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 13 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano riservate inderogabilmente dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del socio unico, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio unico e in conformità con l'esercizio del controllo analogo.

In caso di consiglio di amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo adotta un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. Le scelte adottate dalla Società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione del socio unico.

L'organo amministrativo predispone e aggiorna il sito internet della Società secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

L'organo amministrativo assicura il flusso informativo richiesto dal socio unico secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione del socio unico.

Al termine di ogni trimestre di esercizio, l'organo amministrativo redige una relazione sul generale andamento economico-finanziario della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con indicazione dei provvedimenti assunti in attuazione delle decisioni del socio unico.

La relazione trimestrale è trasmessa al socio unico, che potrà esprimere le proprie osservazioni all'organo amministrativo, il quale dovrà tenerne conto nella relazione successiva.

L'organo amministrativo redige il budget annuale, corredato dalla relazione illustrativa, con indicazione delle scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e nel quale si specificano:

- a) le linee di sviluppo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- b) il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il budget annuale è redatto entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e tempestivamente trasmesso al socio unico per la sua approvazione in sede di assemblea che deve essere convocata dall'organo amministrativo entro il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno successivo.

Nella relazione sulla gestione, da predisporsi in ogni caso ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile e pertanto anche qualora il bilancio di esercizio sia redatto in forma abbreviata, l'organo amministrativo deve riportare le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione delle previsioni contenute nel budget annuale.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta

richiesta scritta da uno dei suoi componenti o da un componente dell'organo di controllo se nominato.

Il consiglio di amministrazione è convocato con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, salvo i casi di urgenza, per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno non festivo.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano di età.

L'organo amministrivo designa, ove lo ritenga, un proprio segretario che, in caso di consiglio di amministrazione, deve essere un componente del medesimo. Il segretario non ha diritto ad alcun compenso.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni

sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la seduta.

L'amministratore unico, o il presidente del consiglio di amministrazione se nominato, tiene il libro sociale delle deliberazioni assunte nel corso del suo mandato.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, stabilisce i compensi e le indennità - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 16 – Rappresentanza della Società.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale spettano all'amministratore unico o, se è adottato un organo amministrativo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il rappresentante legale

Articolo 17 – Organo di controllo – Revisore

abbia conferito procura nell'ambito dei poteri conferiti.

La Società nomina il collegio sindacale o un sindaco unico ovvero, in alternativa, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni per quanto riguarda le competenze e i poteri dell'organo di controllo.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3 del codice civile.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e la scelta dei sindaci è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato all'atto di nomina con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente al socio unico sul rispetto della legge, del presente Statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

Articolo 18 - Organi diversi e comitati con funzioni consultive

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e, in caso di costituzione, ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento dell'indennità deliberata per la carica di componente dell'organo amministrativo e sempreché sia proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 19 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione della bozza di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al bilancio di esercizio devono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni della Società, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società partecipate approvati nel corso dell'esercizio.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale sino ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il novantacinque per cento secondo quanto deliberato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero

esigibili, sono prescritti a favore della Società, e vengono assegnati a riserva ordinaria.

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e il compenso con l'osservanza delle previsioni di legge.

Articolo 22 – Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Città Metropolitana di Torino negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, codice civile.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

Visto per inserzione

Torino, ventinove dicembre duemilaventi

In originale firmati:

- = ALBERTO BIGNONE
- = DOTTOR GIULIO BIINO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.L.gs. 82 del 2005.

Imposta di bollo assolta in mdo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 madiante M.U.L. Registrato all'Agenzia delle Entrate - Uficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi MA di Torino - DP II il giorno 8 gennaio 2021 al n. 626 serie 1T con Euro 200,00